

Note del Direttore dell'Ufficio diocesano di pastorale dell'educazione e della scuola

CHE COS'È L'IDONEITÀ DELL'ORDINARIO DIOCESANO PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE?

L' idoneità non è una semplice abilitazione all'insegnamento, bensì è il legame di fiducia che si stabilisce personalmente fra l'Ordinario diocesano (il Vescovo) e l'insegnante: il Vescovo, partecipa la sua funzione di insegnare (*munus docendi*) all'insegnante il quale, dunque, non insegna più a suo nome ma su incarico della Chiesa locale. Essere insegnante di religione cattolica è una scelta di vita che richiede coerenza nella testimonianza. L' idoneità, concessa sulla base dei criteri stabiliti dal diritto, ratifica questa coerenza e diventa così anche una garanzia per lo Stato esprimendo la volontà della Chiesa di proporre persone che siano insegnanti di qualità sotto tutti i profili. Quale docente potrebbe essere credibile se non crede e non professa ciò che insegna?

Come noto, per ottenere l' idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica occorre, necessariamente, ottemperare ad alcuni requisiti che non sono a discrezione dell'Ufficio Diocesano, né tanto meno della singola scuola, bensì sono regolati dalla normativa ecclesiale nei suoi diversi livelli. Proprio per favorire una maggiore chiarezza, è utile ricordare la legislazione inerente alla possibilità di acquisizione dell' idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica, riportando innanzi tutto la norma universale che vale per tutta la Chiesa Cattolica contenuta nel Codice di Diritto Canonico; poi, di seguito, le due delibere attuative della Conferenza Episcopale Italiana; infine, alcune indicazioni per aiutare a comprendere con maggiore trasparenza quanto le normative predette indicano e per definire il loro campo di applicabilità all'interno della Diocesi.

Canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico (in vigore dal 27 novembre 1983).

Can. 804 - § 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso. § 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per **retta dottrina**, per **testimonianza di vita cristiana** e per **abilità pedagogica**.

Can. 805 - E' diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

Delibera n. 41 della CEI su Riconoscimento e revoca dell' idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (approvata dalla XXXII Assemblea Generale-Roma 14-18 maggio 1990).

§1 L'Ordinario del luogo che riceva da parte di fedeli laici, religiosi, chierici domanda per il riconoscimento dell' idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l'Ordinario

del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto.

§2 L'Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 804 §2 e 805, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

§3 Ricorrendo le circostanze di cui al §2, l'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.

Deliberazione della CEI circa *Il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche* (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6-10 maggio 1991).

§1 L'Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto. A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n.41 § I, le domande che riceve da parte di fedeli, normalmente si atterrà ai seguenti criteri:

1. Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare religione cattolica: la verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamenti in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza. La necessaria coerenza con i valori da proporre nell'insegnamento della religione cattolica impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica¹.

¹ Il DPR 175/2012 che ha dato esecuzione all'Intesa per l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche ha stabilito che:

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

- a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1;
- b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.

L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

Per il periodo transitorio è precisato che:

4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:

2. Per coloro che aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:

2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l'Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l'incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.

2.2. Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogica (p.es. seguendo il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui a prove.

2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l'Ordinario, oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

a) nelle scuole di ogni ordine e grado:

a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:

b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;

b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

Questo Ufficio, già con nota del Direttore del marzo 2011, aveva precisato che: «gli insegnanti di posto comune dotati di idoneità dell'Ordinario e disponibili all'IRC, hanno titolo per insegnare religione solo nella classe in cui hanno titolarità di posto comune, ai sensi del DPR n. 751 del 1985, punto 2.6 modificato con DPR n. 202 del 1990». E inoltre che «ove nella medesima scuola vi siano iidr "specialisti" operanti da più anni – siano essi a t. i. o a t. d. - questo Ufficio diocesano si riserva di proporre prioritariamente il docente "specialista" per la continuità didattica e perché è doveroso riconoscerli: a) prima di tutto una preparazione di base acquisita con corsi specifici triennali o quadriennali di Scienze religiose o di Formazione teologica a indirizzo didattico; b) una competenza aggiornata con corsi sistematici di formazione permanente di almeno venti-trenta ore all'anno; c) lo status del ruolo a t. i. acquisito da molti di loro in seguito a regolare concorso.

Tali disposizioni, pur con le dovute modifiche derivanti dalla normativa successiva, nella sostanza devono considerarsi ancora in vigore.

Alcune precisazioni sulle “situazioni di vita non conformi alla testimonianza di vita cristiana”.

In base a ciò che si apprende nel punto 2.3 del §1 della delibera CEI del maggio del 1991, i comportamenti che contrastano con la morale cattolica (e che, quindi, non sono in linea con una eccellente testimonianza di vita cristiana) e che comportano per l'Ordinario del luogo, il dovere non solo di non concedere, ma anche di revocare un'idoneità previamente concessa, devono essere pubblici e notori, non coerenti con la fede professata e non inseriti nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

In tali comportamenti perciò, pur non In base a ciò che si apprende nel punto 2.3 del §1 della delibera CEI del maggio del 1991, i comportamenti che contrastano con la morale cattolica (e che, quindi, non sono in linea con una eccellente testimonianza di vita cristiana) e che comportano per l'Ordinario del luogo, non solo di non concedere, ma anche di revocare un'idoneità previamente concessa, devono essere pubblici e notori, non coerenti con la fede professata e non inseriti nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

In tali comportamenti perciò, pur non essendo di per sé coerenti con la testimonianza cristiana, non rientrano le singole, temporanee e limitate mancanze ad uno o più dei precetti della morale cattolica, passibili di essere sanate con l'accostamento autentico al sacramento della riconciliazione. Piuttosto, sono da considerare come pubblicamente e notoriamente contrastanti con la testimonianza di vita cristiana **tutti i comportamenti stabili nel tempo ed attuati in piena libertà e coscienza che contrastano con la morale cattolica.**

È importante questa indicazione, perché la Chiesa non entra nel giudizio della coscienza personale, bensì si ferma a guardare oggettivamente quanto è verificabile concretamente ad un'osservazione esterna. Questo tratto è segno del desiderio della Chiesa di rispettare la coscienza di ciascuno, attenendosi “semplicemente” a quanto è possibile constatare da parte di chiunque, in quanto comportamento *stabile* – non momentaneo – *pubblico e notorio* – lo possono sapere tutti “in foro esterno”, cioè dall'osservazione esteriore del comportamento della persona.

Fra questi comportamenti, quelli che a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) ed in maniera più consueta si riscontrano sono:

- pubblica e nota dichiarazione di ateismo o di non appartenenza alla Chiesa cattolica;
- pubblica e nota appartenenza a sette o gruppi religiosi contrastanti con l'insegnamento cattolico (es. Scientology, Testimoni di Geova, ecc...);
- le situazioni di legame con un'altra persona che contrastano con la morale cattolica: la convivenza “*more uxorio*” (cioè vivendo come se si fosse sposati); il matrimonio civile; l'essere conviventi o sposati civilmente dopo una separazione o un divorzio per cui non sussista la dichiarazione di nullità del precedente matrimonio sacramentale (non cade, dunque, in questo comportamento la situazione di separazione o divorzio senza convivenza o matrimonio civile successivo);
- presbiteri che hanno abbandonato l'esercizio del ministero senza aver regolarizzato la loro situazione davanti all'autorità ecclesiastica competente;
- pubblica e nota abitudine alla diffamazione di Dio e della Chiesa (per es. l'abitudine alla bestemmia in pubblico);
- pubblica e nota attività o abitudine a sostenere posizioni in contrasto con il Magistero della Chiesa, sia in materia di fede, sia in materia di morale (per esempio, sostenere l'aborto);
- sentenza passata in giudicato per uno dei reati stabiliti dalla normativa italiana o internazionale, in particolar modo per quelli commessi nei confronti di minori con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Alcune precisazioni sulla formazione permanente degli Insegnanti di religione cattolica.

La formazione permanente del docente di religione, insita nell'idoneità all'insegnamento, è la garanzia perché un insegnante possa compiere il proprio lavoro con professionalità. Essa deve spaziare nei vari ambiti che l'IRC interseca e rispondere alle effettive esigenze del mondo della scuola e della partecipazione delle competenze inerenti la disciplina.

Ciò vale sia per gli insegnanti "specialisti" sia per gli insegnanti di "posto comune". In questi anni per costoro sono stati previsti corsi *ad hoc* richiedendosi una frequentazione periodica per il mantenimento dell'idoneità. L'intenzione dell'Ufficio è tuttavia di equiparare sempre più l'obbligo formativo degli uni a quello degli altri, attraverso il sistema del conseguimento dei crediti formativi e il comune percorso che viene proposto. Così si avverte l'esigenza di intensificare sempre più la conoscenza e la comunicazione fra l'Ufficio diocesano e i numerosissimi insegnanti "non specialisti" operanti sul territorio della Diocesi.

Don Lorenzo Celi